STUDIO TORDELLI - LEVRATTI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
VIALE REGINA GIOVANNA N. 9 - MILANO 20129
TEL. 02 20 43 407 - 02 20 49 972 - FAX 02 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

Milano, 19 febbraio 2019

Egr. Sigg.
CLIENTI
LORO SEDI

Oggetto: **Nuova Certificazione Unica e dichiarazione 770/2019 Sostituti d'imposta 2018**

La Certificazione Unica serve per dichiarare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilato (vecchio CUD) che i redditi di lavoro autonomo e provvigioni (vecchie certificazioni) e va inviata

a) ai percipienti entro il 31 marzo 2019 con modello sintetico;

b) in via telematica entro e non oltre giovedi 7 marzo 2019 con modello ordinario

Tale Certificazione Unica servirà poi al Fisco per inviare ai contribuenti i mod 730 ed Unico precompilati negli imponibili e nelle ritenute di acconto subite.

La Certificazione Unica fornirà tutte le informazioni relative ai compensi pagati ed alle ritenute operate e pertanto il Modello 770/19 da inviare entro il 31 ottobre 2019 andrà compilato solo per versamenti e compensazioni (quadri ST SV e SX).

Dallo scorso anno è stato **unificato il Mod 770 Semplificato** (ritenute di lavoro dipendente ed autonomo) **con il Mod 770 Ordinario** (ritenute su dividenti pagati).

Rimane la possibilità di inviare due modelli distinti: uno dal consulente del lavoro ed uno dal consulente fiscale.

Le nuove sanzioni amministrative sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e si sostanziano nell'applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione sbagliata od omessa. Tale invio dovrà essere effettuato però al più entro cinque giorni successivi alla scadenza ordinaria del 7 marzo. Il tetto massimo per sostituto di imposta per le sanzioni per singolo sostituto viene fissato ad euro 50.000=

Per poter predisporre le certificazioni dei sostituti di imposta lo Studio necessita di avere, il più celermente possibile e comunque **entro e non oltre il giorno 23 febbraio p.v.**, tutte le fotocopie delle fatture con ritenute di acconto anno 2018 con allegate le fotocopie dei mod. F24 (anche con saldo zero) dove risultano i versamenti delle ritenute stesse.

Il tutto sia per i lavoratori autonomi che per le provvigioni. I modelli F24 inerenti contributi pagati per lavoro dipendente e/o assimilato vanno consegnati al consulente delle paghe che redigerà una parte del mod 770 semplificato.

Si ricorda l'obbligo di dichiarare anche i compensi corrisposti a persone fisiche che hanno optato per l'applicazione del regime agevolato relativo ai c.d. "contribuenti minimi o forfettari" anche se non sono state effettuate ritenute alla fonte su tali compensi.

Ricordiamo di indicare gli eventuali ravvedimenti operosi effettuati e allegare le fotocopie del Mod. F24 e di segnalare l'utilizzo di crediti derivanti dal Mod 770 2018 sostituti 2017.

Si raccomanda:

a) di inviare fotocopie **leggibili** sia delle fatture che degli F24;
b) indicare su ogni fattura la data di pagamento;
c) indicare se sono stati effettuati versamenti in eccesso o se sono stati utilizzati versamenti in eccesso dell'anno precedente;
d) di indicare se esistono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a progetto o qualsiasi altra forma di collaborazione per cui viene emesso cedolino paga.
e) di indicare se sono state effettuate compensazioni fra tributi di lavoro dipendente e lavoro autonomo.

Vogliate gentilmente inviarci comunicazione nel caso le certificazioni ed il relativo Mod 770 vengono predisposti direttamente da Voi o dal Vostro consulente delle paghe.

Cordiali saluti,

Studio Tordelli Levratti